



## **PROSTE DEI LAVORATORI EX ISOCHIMICA**

### **ACCOMPAGNAMENTO ALLA QUIESCENZA**

(PORTATORI DI MALATTIA PROFESSIONALE RICONOSCIUTA AI SENSI  
DEL COMMA N. 7 DELLA LEGGE 257/1992 E SUCCESSIVE MODIFICHE)

## **Sommario**

Proposta dei Lavoratori ex Isochimica – Intervento sull’articolo n. 18 della legge di stabilità 2015 DDL n. 2111.....	2
Stralcio da pagina 67 a pagina 68 della relazione annuale del Presidente dell’INAIL.....	6
EMENDAMENTO PRESENTATO IN SENATO CHE ERA MOLTO VICINO ALLE ESIGENZE DEI LAVORATORI EX ISOCHIMICA. ....	8
<b>"SUGGERIMENTI" DEI LAVORATORI EX ISOCHIMICA PER UN INTERVENTO SULL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 A.S.2111 (in prossima discussione presso la Camera dei Deputati) .....</b>	<b>10</b>
SUGGERIMENTI DI INTERVENTO SULL'ARTICOLO N.18 DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 A.S.2111 .....	10
Proposta dei lavoratori ex Isochimica Atto d’Indirizzo Interministeriale Revisione del 30/10/2015 .....	12

Avellino, 22/11/2015

Si ringraziano tutti i lettori ed i sostenitori per il loro sicuro impegno in questa battaglia civile e di civiltà.

*Amianti – Comitato Lavoratori ex Isochimica*

**Il direttivo**





## Illustrissima Eccellenza

### **Proposta dei Lavoratori ex Isochimica – Intervento sull’articolo n. 18 della legge di stabilità 2015 DDL n. 2111.**

Illustrissima Eccellenza i lavoratori ex Isochimica, loro malgrado, sono ancora una volta a chiederLe di rappresentare le loro istanze inerenti la loro situazione di accompagnamento alla quiescenza, nonostanti i tanti passi positivi fatti fino a questo momento nel tentativo di dare esecuzione della volontà del governo.

Si precisa che i lavoratori ex Isochimica **non fanno parte della categoria degli esposti all’amianto** (individuati dall’art. 13 della legge 257/92 al comma n. 8) bensì della categoria di quei lavoratori che per motivi professionali e lavorativi **hanno manipolato l’amianto e da questo sono stati gravemente contaminati** (individuati dall’art. 13 della legge 257/92 al comma n. 7) con la conseguente afflizione con patologie gravissime, irreversibili ed incurabili. Queste patologie riducono le funzioni base della vita dei soggetti interessati.

Si precisa quanto segue:

- **Gli esposti** (hanno una potenzialità morbigena) all’amianto riconosciuti dall’INAIL in Italia sono alcune centinaia di migliaia;
- **I contaminati** (sono già portatori di patologie gravi e graviscenti ed irreversibili) dall’amianto sono nella misura di circa 2000-2500 in tutt’Italia, di questi circa 250 ne muoiono ogni anno e nella stessa misura, ogni anno, ne vengono riconosciuti dall’INAIL, quali affetti da patologie legate alla contaminazione d’amianto. *(I dati sono dati tratti dalla relazione annuale del presidente dell’INAIL del 2014 di cui si allaga stralcio da pagina 67 a 68).*

Gli ex lavoratori Isochimica appartengono alla seconda categoria “CONTAMINATI” riconosciuti dall’INAIL ai sensi dell’art. 13 comma n. 7 della legge 257/92.

I lavoratori di cui si tratta sono tutti quelli esclusi dalle agevolazioni previste dal disposto del comma n. 117 e 115 dell’articolo n. 1 della legge 190/2014.

I lavoratori ex Isochimica hanno analizzato al loro interno le motivazioni delle esclusioni, poi hanno condiviso i risultati e le idee in *assemblee pubbliche* con tecnici, politici, esperti INPS.

Questo lungo ed intenso lavoro ha consentito di individuare chiaramente le problematiche e sviluppare le relative possibili soluzioni che assicurino, a tutta la platea degli ex Lavoratori Isochimica, le sufficienti risposte per affrontare con serenità l’incerto e segnato futuro per loro stessi e le loro famiglie. Quindi è stata elaborata la proposta allegata.



La proposta dei Lavoratori Ex Isochimica si sostanzia nella costruzione di uno strumento flessibile e adatto per risolvere le loro esigenze. Il metodo individuato è quello di passare attraverso un **Atto di Indirizzo Interministeriale** come possibilità di risolvere, in **modo personalizzato**, le problematiche legate alla carriera previdenziale per l'accompagnamento alla quiescenza di ogni singolo lavoratore ex Isochimica, affetto da patologie gravi e graviscenti generate dalla manipolazione professionale di amianto e con malattia professionale riconosciuta dall'INAIL.

Attraverso questo strumento si tenta di dare delle risposte rapide, puntuali e risolutive a questa annosa vicenda. Nel passato recente sono stati provati altri strumenti come i commi n. 117 e 115 dell'articolo n. 1 della legge 190/2014, ma senza produrre effetti risolutivi.

Tornando all'allegato documento "**Proposta di Atto di Indirizzo Interministeriale**" sviluppato dai lavoratori ex Isochimica si **propone di istituire uno strumento (il fondo finalizzato)** che permetta, attraverso il suo regolamento, di provvedere, in modo personalizzato, alle esigenze di tutti i componenti la platea dei lavoratori ex Isochimica.

**Le criticità**, principali, che hanno escluso il **90 %** degli ex Lavoratori Isochimica dal disposto e dalle agevolazioni del comma 117 dell'articolo n. 1 della legge 190/2014 sono:

- **Appartenenza (oggi) a casse previdenziali diverse da INPS (INPDAP, Casse professionali di Liberi professionisti, lavoratori autonomi, artigiani, ecc...) penalizzati dal comma n. 115 dell'art. 1 della legge di stabilità del 23/12/2014 n. 190;**
- **Limite dell'età anagrafica e contributiva (questo limite permane anche dopo il 2018) vista l'età media degli ex lavoratori e/o della loro carriera previdenziale;**
- **Nessuna tutela per i superstiti in caso di premorienza del lavoratore (22 morti già avvenute - età media di 52 anni);**
- **Nessuna tutela degli inoccupati e degli inoccupabili che non matureranno mai i requisiti per la quiescenza.**

Per far fronte a queste criticità si propone l'istituzione di un **fondo specializzato e finalizzato**, istituito presso l'INPS con contabilità separata, per dare soluzione alle specificità della carriera contributiva e previdenziale di ogni singolo ex Lavoratore al fine di allontanarlo dal mondo del lavoro per preservare il fine vita, senza escludere i soggetti più deboli (gli ultimi) che per loro scarsa fortuna si trovano ad affrontare patologie senza passibilità alcuna e senza sostegno.

Il **fondo** non avrà **scadenza alcuna** se non quella dell'esaurimento della "**missione**" (finalizzazione) per cui è stato istituito e cioè l'accompagnamento alla quiescenza di **tutti gli aderenti aventi diritto** e fino al raggiungimento dei requisiti, previsti dalla legge ordinaria, per l'accesso alla pensione.

Il lavoratore potrà accedere al fondo, una volta fatta l'iscrizione, quando ne avrà la necessità, nel senso che chi ha ancora la possibilità di lavorare, continua a farlo e quando non ce la farà più, accederà al sostegno del fondo.



## **I requisiti** di accesso al fondo saranno:

**“Ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente”.**

Per la verità tra i Senatori della Repubblica è nata la consapevolezza che i commi n. 117 e 115 dell'articolo n. 1 della legge 190/2014 non hanno colto al 100 per 100 la soluzione del problema dei Lavoratori ex Isochimica, e, si sono preoccupati di proporre, nella legge di Stabilità per il 2016, degli emendamenti col tentativo di ricondurre nella giusta misura il problema.

Quindi esaminando gli emendamenti (*oggi tutti respinti dalla quinta commissione bilancio del Senato*) 18.0.4, 18.0.5 e 18.69, presentati in senato durante la discussione della legge di stabilità 2016, si è potuto notare che l'emendamento n. 18.69 proposto da sua Eccellenza Senatore Cuomo, cofirmato da Saggese e Favero, andava nella giusta direzione.

L'emendamento 18.69 andava integrato con l'eliminazione di ogni dubbio in merito ai punti di **criticità**, su esposti, altrimenti la sua approvazione, così com'era, poteva rappresentare un'altra occasione persa per rendere giustizia ai dei lavoratori la cui vita è ridotta e che lottano ogni giorno con la sopravvivenza.

In sostanza questo emendamento proponeva l'allungamento dei termini del disposto dei commi n. 117 e 115 dell'articolo n. 1 della legge 190/2014 fino al 2018 e la costituzione di un fondo con decreto interministeriale a sostegno dei lavoratori che non avessero ancora maturato i requisiti di accesso ai benefici. Ma non chiariva bene quali fossero i requisiti al fine di non escludere alcuni lavoratori e non faceva chiarezza sull'attività del fondo specializzato con contabilità separata presso l'INPS a sostegno del reddito dei soggetti (lavoratori) aderenti.

Quindi partendo dal disposto dell'articolo n. 1 comma 117 della legge 190/2014, che rappresenta il primo **grande riconoscimento** dato alla dignità dei lavoratori riconosciuti secondo il comma 7 dell'articolo 13 della legge 257/1992, e dalla proposta di emendamento presentata da sua eccellenza Senatore Cuomo, i lavoratori ex Isochimica, con presente documento intendono partecipare con le loro proposte per dare il giusto contributo che viene dal basso, dai problemi che si vivono sulla cosiddetta “Carne Viva”.

Ringraziamo per la sicura comprensione del nostro intendimento. Ringraziamo per qualsiasi Vs. interessamento per risolvere questa difficile situazione riconoscendo una dignità civile e di civiltà a tutti questi ex Lavoratori.

Avellino, lì 20/11/2015



Inviamo i migliori saluti

**Amianti – Comitato Lavoratori ex Isochimica**

**Il direttivo**



Alla seguente alleghiamo in calce dei documenti che possono dare maggiore chiarezza a quanto i Lavoratori ex Isochimica asseriscono:

- Si allega in calce alla presente uno stralcio da pagina 67 a pagina 68 della relazione annuale del Presidente dell'INAIL presentata al parlamento relativa all'anno 2014 (ultima disponibile) che tratta della situazione dei lavoratori contaminati dall'amianto a cui è stata riconosciuta la malattia professionale ai sensi dell'art. 13 comma 7 della 257/9;
- Si allega in calce alla presente la proposta di modifica n.18.68 al DDL n. 2111 (legge di Stabilità 2015) originale a firma di sue eccellenze Senatori Cuomo, Saggese e Favero;
- Si allegano in calce alla presente i “SUGGERIMENTI” DEI LAVORATORI EX ISOCHIMICA DI UN INTERVENTO SULL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 A.S.2111 (in prossima discussione presso la Camera dei Deputati) ;
- Si allega in calce alla presente la “Proposta dei lavoratori ex Isochimica Atto d'Indirizzo Interministeriale Revisione del 30/10/2015” discussa in assemblee pubbliche e votata dagli ex lacoratori Isochimica per acclamazione.



Stralcio da pagina 67 a pagina 68 della relazione annuale del Presidente dell'INAIL

Tabella IM - Lavoratori con malattie professionali asbesto correlate riconosciute per anno di protocollo, genere e classe di menomazione.

Anno di protocollo	Genere	In assenza di menomazioni	Grado di menomazione complessivo					Totale	Esito mortale	Totale	
			1-5	6-15	16-25	26-50	51-85				86-100
2014	Maschi	9	491	281	61	78	307	36	1.254	394	1.657
	Femmine	0	19	7	0	2	29	2	59	20	79
	<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>510</b>	<b>288</b>	<b>61</b>	<b>80</b>	<b>336</b>	<b>38</b>	<b>1.313</b>	<b>414</b>	<b>1.726</b>
2013	Maschi	3	517	353	95	64	180	32	1.241	578	1.822
	Femmine	0	14	7	1	0	21	1	44	41	85
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>531</b>	<b>360</b>	<b>96</b>	<b>64</b>	<b>201</b>	<b>33</b>	<b>1.285</b>	<b>619</b>	<b>1.907</b>
2012	Maschi	7	433	310	90	63	114	18	1.028	616	1.651
	Femmine	0	17	3	0	1	13	0	34	41	75
	<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>450</b>	<b>313</b>	<b>90</b>	<b>64</b>	<b>127</b>	<b>18</b>	<b>1.062</b>	<b>657</b>	<b>1.726</b>

Tabella IM.1 - Lavoratori con malattie professionali asbesto correlate riconosciute per gestione, genere e classe di menomazione. Anno di protocollo 2014.

Gestione	Genere	In assenza di menomazioni	Grado di menomazione complessivo					Totale	Esito mortale	Totale	
			1-5	6-15	16-25	26-50	51-85				86-100
Industria e servizi	Maschi	9	483	278	60	77	302	35	1.230	388	1.632
	Femmine	0	18	7	0	2	27	2	56	20	76
	<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>501</b>	<b>285</b>	<b>60</b>	<b>79</b>	<b>329</b>	<b>37</b>	<b>1.291</b>	<b>408</b>	<b>1.708</b>
Agricoltura	Maschi	0	1	0	0	1	2	1	5	1	6
	Femmine	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>
Per conto dello Stato	Maschi	0	7	3	1	0	3	0	14	5	19
	Femmine	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>20</b>
<b>Totale</b>		<b>9</b>	<b>510</b>	<b>288</b>	<b>61</b>	<b>80</b>	<b>336</b>	<b>38</b>	<b>1.313</b>	<b>414</b>	<b>1.736</b>

Tabella IM.2 - Lavoratori con malattie professionali asbesto correlate riconosciute per luogo di nascita, genere e classe di menomazione. Anno di protocollo 2014.

Luogo di nascita	Genere	In assenza di menomazioni	Grado di menomazione complessivo					Totale	Esito mortale	Totale	
			1-5	6-15	16-25	26-50	51-85				86-100
Italia	Maschi	9	488	290	61	78	304	36	1.247	391	1.647
	Femmine	0	19	7	0	2	28	2	58	20	78
	<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>507</b>	<b>287</b>	<b>61</b>	<b>80</b>	<b>332</b>	<b>38</b>	<b>1.305</b>	<b>411</b>	<b>1.725</b>
Unione Europea (esclusa Italia)	Maschi	0	0	1	0	0	0	0	1	1	2
	Femmine	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
Extra Unione Europea	Maschi	0	3	0	0	0	3	0	6	2	8
	Femmine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
Non determinato	Maschi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Femmine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale</b>		<b>9</b>	<b>510</b>	<b>288</b>	<b>61</b>	<b>80</b>	<b>336</b>	<b>38</b>	<b>1.313</b>	<b>414</b>	<b>1.736</b>



Tabella MH.3 - Lavoratori con malattie professionali asbesto correlate riconosciute per regione e classe di menomazione. Anno di protocollo 2014.

Regione	In assenza di menomazioni	Grado di menomazione complessivo						Totale	Esito mortale	Totale
		1-5	6-15	16-25	26-50	51-85	86-100			
<b>Nord - Ovest</b>	2	82	42	10	22	155	10	321	189	512
Piemonte	0	22	11	4	8	69	0	114	74	188
Vale D'Aosta	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
Lombardia	1	22	8	3	11	61	8	113	86	200
Liguria	1	37	23	3	3	25	2	93	29	123
<b>Nord - Est</b>	3	176	18	7	20	87	11	319	103	425
Basiglio - Euzen	0	0	1	0	0	1	0	2	2	4
Trento	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2
Veneto	0	61	4	2	5	27	3	102	38	140
Friuli Venezia Giulia	2	92	3	3	8	40	6	152	36	190
Emilia Romagna	1	23	10	2	7	18	2	62	26	89
<b>Centro</b>	2	102	47	13	10	54	11	237	65	304
Toscana	1	63	26	8	6	27	3	133	27	161
Umbria	0	10	9	1	0	12	3	35	9	44
Marche	1	22	8	1	1	7	4	43	12	56
Lazio	0	7	4	3	3	8	1	26	17	43
<b>Sud</b>	2	125	156	26	24	31	6	366	45	415
Abruzzo	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3
Molise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Campania	2	100	144	22	20	18	2	308	30	338
Puglia	0	12	4	3	2	11	3	35	13	48
Basilicata	0	10	7	1	1	2	1	22	2	24
Calabria	0	0	1	0	1	0	0	2	0	2
<b>Isole</b>	0	25	25	5	4	9	0	68	12	80
Sicilia	0	16	14	0	4	8	0	42	12	54
Sardegna	0	9	11	5	0	1	0	26	0	26
<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>510</b>	<b>288</b>	<b>61</b>	<b>80</b>	<b>336</b>	<b>38</b>	<b>1.313</b>	<b>414</b>	<b>1.736</b>





## EMENDAMENTO 18.68 PRESENTATO IN SENATO

Proposta di modifica n.18.68 al DDL n. 2111 (legge di Stabilità 2015) originale a firma di sue eccellenze Senatori Cuomo, Saggese e Favero.

16/11/2015

senato.it - Proposta di modifica n. 18.69 al DDL n. 2111

[XML \(10KB\)](#)

[ePub](#)

**Proposta di modifica n. 18.69 al DDL n. 2111**

[Versione per la stampa](#)  
[Mostra rif. normativi](#)

### **18.69**

**CUOMO, SAGGESE, FAVERO**

*Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:*

«10-*bis*. Al fine di garantire il sostegno dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che sulla base delle disposizioni ivi previste non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016, è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con contabilità autonoma e separata, un apposito Fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il sostegno di cui al presente comma è riconosciuto dall'INPS, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, nei limiti delle risorse indicate e secondo criteri e modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziare per le finalità di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e non spese.

10-*ter*. All'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, il 190, le parole: "nel corso dell'anno 2015," sono sostituite dalle seguenti: "nel corso degli anni 2015 e 2016"».

Conseguentemente, all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».







## **"SUGGERIMENTI" DEI LAVORATORI EX ISOCHIMICA PER UN INTERVENTO SULL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 A.S.2111 (in prossima discussione presso la Camera dei Deputati)**

Gli ex lavoratori Isochimica ritenendo l'emendamento 18.69 in linea con il percorso di soluzione delle loro esigenze, vorrebbero partecipare proponendo le loro idee migliorative per risolvere in modo definitivo e radicale l'annosa questione dell'accompagnamento alla quiescenza di persone che, per loro sventura e per motivi di lavoro, si sono trovati, in giovane età, a lottare con patologie gravi, graviscenti, irreversibili, incurabili che determinano una notevole limitazione fisica ed una oggettiva e dimostrabile diminuzione dell'aspettativa di vita.

Oltre ai problemi patologici ci sono quelli legati al modo del lavoro, della previdenza e della carriera contributiva. Tra gli ex Lavoratori Isochimica ci sono tante sfaccettature che rendono le situazioni singole eterogenee e difficili da risolvere per via legislativa ordinaria.

Quindi attraverso la legge ordinaria si è individuata una possibile soluzione, l'istituzione di un fondo, gestito dall'INPS, finalizzato che si occuperà di portare alla quiescenza tutti i lavoratori che avrà in carico, gestendo le specificità ed eterogeneità delle situazioni previdenziali e contributive.

Pertanto i lavoratori ex Isochimica propongono, **secondo le loro limitate conoscenze e da portatori di grandi problemi**, degli interventi in termini di un emendamento da presentarsi alla legge di stabilità 2015 di prossima discussione presso la Camera dei Deputati.

L'idea è quella di partire dall'emendamento n. 18.69, proposto a firma di sue eccellenze Senatori Cuomo, Saggese e Favero, cercando di proporre delle integrazioni che meglio chiariscono le risposte da dare alla categoria di lavoratori esclusi da qualsiasi beneficio previsto dall'art. 1 comma n. 115 e 117 della legge 190/2014.

## **"SUGGERIMENTI" DI INTERVENTO SULL'ARTICOLO N.18 DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 A.S.2111**

Gli ex lavoratori, propongono di integrare l'impostazione positiva dell'emendamento di Sua Eccellenza Senatore Cuomo con le parti evidenziate in grassetto ed in giallo.

Naturalmente questa è solo una proposta, redatta da lavoratori che hanno analizzato dal basso le problematiche a loro legate e quindi non possono che fare delle proposte, nei limiti delle loro possibilità e conoscenze.

Naturalmente i lavoratori accoglieranno con gioia e grande plauso altre soluzioni che permettano di risolvere il problema dell'accompagnamento in quiescenza per tutti i lavoratori, perché non è civile trovare soluzioni per parte tra pari.

Oggi, allo stato in cui sono le cose, non ci si può più permettere soluzioni parziali che escludano alcuni a vantaggio di altri.



Quindi si propone, a titolo di **esempio**, il testo seguente per un eventuale emendamento all'art. 18 del DDL n. 2111 in discussione presso la Camera dei Deputati.

**Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:**

**“10bis.**

Al fine di garantire il sostegno dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; le disposizioni ivi previste si applicano anche a **quei lavoratori che in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, sono approdati in una gestione di previdenza diversa da quella INPS**, superando e derogando al disposto dell'articolo n. 1 comma 115 della legge 190/2014, e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso **del 2015 e 2016** ed individuati come **“ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente”**

E' istituito presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), con contabilità autonoma e separata, un apposito **Fondo finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che non abbiano maturato i requisiti nei termini previsti dal presente comma.**

Al Fondo viene assegnata una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 **ed estinguerà le proprie funzioni col completamento dell'accompagnamento in quiescenza di tutti i lavoratori presi in carico (fine missione).**

Il sostegno di cui al presente comma è riconosciuto dall'INPS, nei limiti delle risorse indicate e secondo criteri e modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Agli oneri di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 **si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, e/o non spese e con la possibilità di ricevere fondi da privati, enti territoriali ed aziende.**

*Amianti – Comitato Lavoratori ex Isochimica*

**Il direttivo**





## **Proposta dei lavoratori ex Isochimica Atto d'Indirizzo Interministeriale *Revisione del 30/10/2015***

Lo scopo è la tutela con "carattere di urgenza" di una categoria di lavoratori particolarmente debole, discriminata nel suo dramma, dal punto di vista economico, sanitario e sociale, colmando il vuoto legislativo. **Categoria di lavoratori ben definita ed identificata che è esclusa da ogni forma di solidarietà sociale legislativa e che "difficilmente potrà godere" del disposto della "riforma Fornero" in materia pensionistica.**

### **Premesso**

- Che a distanza di trenta anni dall'inizio della **scoibentazione** (bonifica dall'amianto) dei rotabili delle Ferrovie dello Stato Italiano (attività di grande rilevanza sociale, a tutela della salute pubblica), appaltata dal 1982 al 1990 all'Isochimica S.p.A. con sede in Avellino, tutti i suoi lavoratori, esposti massivamente all'amianto, hanno sviluppato gravi patologie e malattie asbesto correlate;
- Che le analisi condotte sul ciclo di produzione hanno dimostrato che i lavoratori, per lungo tempo ed in assenza di qualsiasi protezione, sono stati esposti con un'intensità, media annua, decine di volte superiore il limite massimo consentito dalla Legge n. 277/91 nei luoghi di lavoro. *In soli 5/7 anni, è come se i lavoratori avessero vissuto 150/200 anni in un'ambiente lavorativo inquinato dall'amianto, così come indicato nella stessa legge n. 277/91 o come definito nella legge n. 257/92 "che presenta un'obiettiva potenzialità morbigena"*
- Che l'**unicità** e l'**anomalia** del caso dei **lavoratori ex Isochimica**, si sostanzia:
  - o Nella contaminazione dei lavoratori riconosciuta dall'ASL e dall'INAIL in oltre l'85% dei casi analizzati;
  - o In oltre 20 lavoratori deceduti a causa della contaminazione dell'amianto aventi un'età media intorno ai 50 anni;
  - o In una significativa e documentata riduzione dell'aspettativa di vita;
  - o Negli "**inoccupabili**", lavoratori che a causa della contaminazione sono discriminati ed esclusi da ogni forma di reimpiego presente e futuro e da ogni forma di sostegno e riconoscimento sociale;
  - o Nel non possedere i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente per accedere alla tutela dell'allontanamento dai posti di lavoro e collocazione in quiescenza così come previsto nel senso nella legge 257/92.



### **Preso atto**

- Che la legge n. 257/1992, nei suoi principi, riconosce ai lavoratori esposti all'amianto, "un beneficio, correlato all'incidenza invalidante di lavorazioni che presentano una obiettiva potenzialità morbigena", ovvero a tutela della **incollocabilità** dei lavoratori per effetto delle patologie emerse ed emergenti, prevedendone l'accompagnamento in pensione a tutela della salute minata e della vita.
- Della volontà espressa dal **Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi**, che, al riguardo, ha affermato: <<*Nella Legge di Stabilità - ci sono interventi come i denari necessari a Casale Monferrato e a Bagnoli contaminati dall'amianto e i soldi necessari per i lavoratori dell'Isochimica di Avellino, per dare risposte alle ferite di uomini e donne che patiscono oltre il dolore della malattia un'ingiustizia profonda. Piccole e grandi cose da fare con passione e impegno*>>.
- **Della presa di coscienza del Governo** che attraverso l'emanazione della - Legge Finanziaria - del 23/12/2014 n. 190, all'art. 1, comma 117 abbatte e supera il disposto dell'art. 24 D.L 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge 214/2011 ("Legge Fornero"), e chiede l'accompagnamento in pensione, di questa categoria di lavoratori, ai sensi del comma 2 art. 13 della Legge 257/92 (Legge di riferimento sull'amianto).

### **Considerato che**

- L'attuazione del predetto comma 117 dell'art. n. 1 della legge 190 del 23/12/2014, nella circolare I.N.P.S. n. 80/2015, consente a meno del 10% dei lavoratori di beneficiare della norma;
- La maggioranza dei lavoratori è ulteriormente discriminata "**tra pari**" di fronte alla legge e da ogni forma di solidarietà sociale legislativa;
- I lavoratori ex Isochimica sono già infelicamente oltre "la provata esposizione all'amianto" riconosciuta ai sensi della legge n.257/92;
- I lavoratori ex Isochimica, **tutti**, hanno come **elemento comune, certo ed ineludibile**, la provata contaminazione da amianto (*inspirato ed ingerito*), le gravi malattie che patiscono (*graviscenti ed irreversibili*) e le morti che ne costituiscono "**prova provata**";
- Gli studi scientifici condotti in materia di contaminazione d'amianto





portano all'amara consapevolezza che presto seguiranno altri decessi atteso che la contaminazione è avventa oltre trenta anni fa;

- E' **l'accertata malattia Professionale**, dovuta alla manipolazione dell'amianto per motivi lavorativi e professionali, che **dà accesso** al diritto, alle forme di tutela per l'accompagnamento alla quiescenza e non la quantità di contributi previdenziali piuttosto che l'età anagrafica.

### **I lavoratori ex Isochimica chiedono:**

L'emanazione di un **Atto di Indirizzo Interministeriale**, promanato direttamente dal **Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali**, di concerto con **il Ministro dell'Economia e delle Finanze** che recuperi tutti i lavoratori del **sito** ex Isochimica i quali non rientrano nel disposto del comma 117 dell'art. n. 1 della legge 190/2014 per mancanza dei requisiti da esso stabiliti e che ne assicuri **l'accompagnamento alla quiescenza**;

L'**Atto di Indirizzo Interministeriale** dovrà tutelare i lavoratori ex Isochimica che hanno in corso l'accertamento della malattia professionale presso l'INAIL, ai sensi del comma 7 dell'articolo 13 della legge 257/92, i quali, al termine dell'iter di riconoscimento, possono volontariamente avanzare richiesta di entrata nella procedura di accompagnamento alla quiescenza, **senza** che vi siano **vincoli e scadenze**;

L'**Atto di Indirizzo Interministeriale** assicurerà dignità oggettiva di vita, specificando un tetto base del **trattamento economico** di accompagnamento alla quiescenza tale da consentire una **vita civile ed onorevole** agli assegnatari. La misura economica del budget medio lordo annuo pro capite, potrebbe essere quella preventivata dalla **Ragioneria dello Stato** in occasione della discussione, presso il Senato della Repubblica, dell'emendamento n. **1.9202** del 2014 recepita dal disposto della legge n. 190/2014 art. n. 1 comma 117.

La copertura finanziaria può essere attinta dallo "**stanziato non speso**" per l'articolo n. 1 comma n. 117 della legge 190 del 23/12/2014.

Il **tecnicismo** della gestione del fondo, da destinare all'**Accompagnamento alla Quiescenza** degli ex Lavoratori Isochimica, affetti da patologie gravissime per contaminazione professionale d'amianto, potrebbe essere tratto dal **senso** del disposto dell'articolo n. 3 della legge dell'8 giugno 2012,

n. 92, in particolare dal tecnicismo sviluppato nei commi n. 18 e 19.

In sostanza si affiderebbe alla **gestione INPS** un **Fondo finalizzato** e destinato alla **platea** dei **lavoratori del sito ex Isochimica**, finanziato dal Ministero del Lavoro





(Governo) con quanto già stanziato (*quote non spese*) relative all'articolo n. 1 comma n. 117 della legge 190 del 23/12/2014, e le eventuali integrazioni potrebbero essere attinte dai **fondi di solidarietà** già istituiti e funzionanti a tutela dei lavoratori oppure il **Governo** si preoccuperà di reperire altre fonti. Le **Aziende private**, gli **Enti territoriali** e i cittadini **donatori** potranno partecipare, volontariamente, al finanziamento di questo **Fondo finalizzato gestito dall'INPS**.

**Il Fondo finalizzato gestito dall'INPS** sarà sottoposto ad un Comitato di Controllo e Gestione, come per gli altri Fondi già gestiti, in cui dovrà essere presente un rappresentante dei Lavoratori ex Isochimica con diritto di voto e potere di ispezione. Tale rappresentante verrà eletto a maggioranza dall'assemblea dei lavoratori ex Isochimica e la sua carica sarà triennale.

Premesso che al **Fondo finalizzato gestito dall'INPS** potranno accedere tutti i lavoratori ex Isochimica che risultano essere nell'elenco dei dipendenti (**01M**) storico tenuto presso l'**INPS**, alle sue **prestazioni** potranno accedere **tutti** quei lavoratori che, per la loro storia lavorativa successiva al rapporto di lavoro con l'Isochimica, sono approdati in una gestione di previdenza diversa da quella **INPS**, **superando** e **derogando** al disposto dell'**articolo n. 1 comma 115** della legge **190/2014**.

Quindi, questo significa che tutti i lavoratori ex Isochimica i quali, oggi, hanno una previdenza per es. **ex INPDAP**, di **Casse Professionali**, di **Lavoratori Autonomi**, di **Artigiani**, ecc.... potranno accedere al **Fondo Finalizzato**

**Gestito dall'INPS** ed alle sue **prestazioni**.

Le **prestazioni** ed i **servizi** del Fondo saranno erogate a tutti e le **posizioni previdenziali** saranno **ricongiunte** d'ufficio **senza costi aggiuntivi** a carico del lavoratore ex Isochimica partecipante al programma di accompagnamento alla quiescenza.

Il **Piano di Accompagnamento alla Quiescenza** non dovrà avere **nessun limite** nella **durata**. L'unicolimitesarà quello, naturale, del raggiungimento dei requisiti per l'accesso alla pensione ordinaria di ogni singolo lavoratore ex Isochimica a cui è stata riconosciuta la malattia professionale per contaminazione d'amianto ed ha avuto accesso al Piano di Accompagnamento alla Quiescenza.

Il Piano di Accompagnamento alla Quiescenza consentirà la produzione di contributi INPS utili al calcolo della pensione ordinaria per ogni partecipante al Piano di accompagnamento alla quiescenza (in questo modo al lavoratore, che non ha la contribuzione sufficiente, verrà data la possibilità di coprirne la carenza e raggiungere i requisiti di pensionabilità ordinaria).



Ogni lavoratore avrà il “**suo**” **Piano di Accompagnamento** alla **Quiescenza**

**Personalizzato** che lo accompagna fino al raggiungimento dell’accesso alla pensione ordinaria secondo la normativa in vigore in quel momento.

Per quanto riguarda le **posizioni** previdenziali di alcuni lavoratori ex Isochimica che annoverano nella carriera contributiva anni di **lavori socialmente utili** dovrà essere data la possibilità di **utilizzare** la situazione contributiva previdenziale di **maggior favore** per il lavoratore, ovvero, se per raggiungere l’età contributiva, si annoverano anni di contribuzione figurativa, **deve** essere data la **possibilità**, al lavoratore, di **recuperare**, ai fini del calcolo dell’**importo** finale dell’**assegno** di pensione ordinaria, gli anni **non utili** alla **misura**, **allungando** opportunamente la permanenza nella **gestione del fondo**, prima di accedere alla pensione ordinaria.

Il Piano di Accompagnamento alla Quiescenza prevedrà la tutela dei **superstiti**, attraverso una riassicurazione a copertura dei contributi necessari per il raggiungimento dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico che sarebbero stati utili per il perfezionamento del piano per l’ex lavoratore.

Si ribadisce che **l’accesso al Fondo finalizzato gestito dall’INPS per l’accompagnamento alla quiescenza** dei lavoratori ex Isochimica è su base **volontaria** ed obbedisce a **criteri di flessibilità**. Ovvero, quando il fondo parte, tutti gli aventi diritto faranno **istanza** scritta di **richiesta di adesione** (*al fine di determinare la platea ed i vari percorsi prestazionali*), successivamente verrà redatta una specifica **domanda** di **accesso** al programma di accompagnamento alla quiescenza, a questo punto il lavoratore sarà a carico del fondo che comincerà ad erogare le sue **prestazioni**.

I lavoratori che hanno **diritto** all’adesione al Fondo Finalizzato sono tutti **quelli** che hanno avuto un rapporto di lavoro con la ex Isochimica, anche se **non** hanno il riconoscimento della malattia professionale da parte dell’**INAIL**. **Quindi, appena che questi ultimi lavoratori avranno riconosciuta la malattia professionale, senza limiti di tempo, senza scadenze ed avendo presentato, a suo tempo, istanza di adesione al Fondo Finalizzato, potranno accedere alle prestazioni del Fondo di Accompagnamento alla Quiescenza come tutti gli altri lavoratori (tutela per i futuri ammalati).**

L’**atto formale** della **domanda** di accesso al programma di Accompagnamento alla Quiescenza (*richiesta prestazioni del fondo*) potrà essere effettuata anche in anni



successivi alla data di partenza del fondo ed alla data di richiesta di adesione al medesimo.

Questa tutela consente **economie** del **Fondo** e **garantisce** il lavoratore, ancora in grado di lavorare sull'attuale luogo di lavoro, di poter continuare a svolgere la sua attività, senza perdere il **diritto di accesso** al programma di **tutela** di accompagnamento alla quiescenza.

Nel momento in cui il lavoratore non si troverà più in condizione di continuare nell'attuale lavoro, farà **istanza formale** di partecipazione al programma di accompagnamento alla quiescenza previsto dal **fondo** finalizzato gestito dall'**INPS**, quindi da quel momento partiranno le **tutele** ed i **servizi** previsti dal fondo di accompagnamento alla quiescenza.

Avellino, lì 30/10/2015

***Amianti – Comitato Lavoratori ex Isochimica***

**Il direttivo**



**Alla presente si allegano due documenti:**

- 1) Testo dell'articolo n. 1 comma 117 della legge 190/2014;
- 2) Testo dell'emendamento del Governo presentato al Senato n. 1.9202 durante la discussione della legge finanziaria n. 190 del 2014 con relativo parere positivo della Ragioneria dello Stato recepito all'interno dell'articolo n. 1 comma n. 117 legge 190/2014. Testo integrale dell'emendamento del Governo presentato al Senato n. 1.9202 con relativa relazione tecnica della Ragioneria dello Stato esitata positivamente in merito agli stanziamenti a copertura.



7

A.S. 1698

Emendamento n. 89 ➔

All'articolo 1, dopo il comma 89 aggiungere i seguenti:

"89-bis. Le prestazioni assistenziali del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso l'INAIL sono estese in via sperimentale, per gli anni 2015, 2016 e 2017, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata. Le prestazioni di cui al presente comma sono a valere sulle disponibilità presenti nel suddetto Fondo senza nuovi e ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

89-ter In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni e integrazioni si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso dell'anno 2015, senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento della impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da Piano di Bonifica da parte dell'Ente Territoriale, che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni e integrazioni."

Conseguentemente,

All'articolo 3, dopo comma 66, inserire il seguente:" 66-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 4,2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 .

IL GOVERNO  
*P. B. B. A.*

1.9202



7

8

A.S. 1698

Relazione tecnica

(EM. 1.9202)

Dal **comma 89-bis** non derivano nuovi oneri per la finanza pubblica atteso che la disposizione disciplina la concessione di benefici nell'ambito di risorse già programmate a legislazione vigente.

**Comma 89-ter** In relazione alla disposizione in esame, tenuto conto di elementi forniti in via amministrativa, si stima che lo stesso possa interessare circa 200 soggetti con onere connesso in particolare all'anticipo del pensionamento (per un importo di circa 25.000 euro per la pensione media individuale anticipata) valutabile nei seguenti termini, considerando prudenzialmente l'onere a carattere pluriennale tenuto conto del significativo periodo di anticipo.

Maggiore spesa pensionistica (valori in mln di euro):

2015: 4,2

2016: 5,0

2017: 5,0

2018: 5,0

Ai relativi oneri si provvede per il comma 42-bis mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2000, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO       NEGATIVO

Il **Ministro Generale dello Stato**  
*Diego Madotto*

11 2 DIC. 2014



8



Di seguito si riporta la pagina n. 24 della Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29-12-2014 - Suppl. Ordinario n. 99 su cui è stata pubblicata la legge del 23 dicembre 2014 n. 190 (*legge di Stabilità 2015*) in cui è riportato il testo integrale comma n. 117 dell'articolo n. 1.

n. 257, e successive modificazioni. Le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015.

116. Le prestazioni assistenziali del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso l'INAIL, sono estese in via sperimentale, per gli anni 2015, 2016 e 2017, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata. Le prestazioni di cui al presente comma sono a valere sulle disponibilità presenti nel suddetto Fondo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

117. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso dell'anno 2015, senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di sciobentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.

118. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con ri-

ferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche

